



COMUNE DI LODI

Cod. 11014

Delibera N. 51 del 07/05/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED AFFINI AI SENSI DEL R.R. N.6 DEL 28.11.2011.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno **duemilatredici** addì **sette** del mese di **Maggio** in LODI nella sede del Comune

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Vittorio Zappalorto in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Repubblica con decreto n. 3198/13/Area II, con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Elisa Bruno provvede a deliberare sull'argomento in oggetto come da proposta di deliberazione a firma del dirigente Ligi Giovanni dallo stesso presentata nel testo seguente:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED AFFINI AI SENSI DEL R.R. N.6 DEL 28.11.2011.

Richiamato quanto disposto dalla Legge n.174 del 17 agosto 2005 "disciplina dell'attività di "acconciatore";

Richiamato il II° Decreto Bersani n. 7/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n.40 del 02.04.2007 che ha introdotto nuove disposizioni volte a garantire la libertà di concorrenza e ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi;

Richiamata la Legge Regionale n. 73 del 16.12.1989 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo";

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 20/03/2007 con la quale è stato abrogato il Regolamento Comunale n.221 del 17.07.1987 in materia di parrucchieri, estetisti e simili ;

Premesso che il Regolamento Regionale n.6 del 28.11.2011, all'art. 12 prevede che i Comuni adottino apposito regolamento di disciplina dell'attività di acconciatore;

Per quanto richiamato e premesso il Servizio Gestione Associata SUAP e Commercio del Settore 7 ha redatto il "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista ed affini" da sottoporre all'approvazione;

Il regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività di acconciatore, estetista , tatuatori e piercing nonché operatori in DBN basandosi sui principi di libertà di iniziativa economica, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa, valorizzazione delle professioni artigianali e semplificazione documentale ed amministrativa;

Il regolamento è stato redatto tenendo conto dei contenuti del Regolamento Regionale n.6 del 28.11.2011;

Con l'approvazione del nuovo strumento è inteso non solo adempiere ad un obbligo normativo ma regolamentare il procedimento in termini di semplificazione introducendo tutte le innovazioni apportate dal legislatore e contribuire allo sviluppo delle attività economiche;

Con nota del 07.01.2013 prot. n. 1181 , inviata tramite PEC, è stato richiesto il parere sul nuovo "Regolamento" alle seguenti Associazioni/Rappresentanze territoriali:

- Confartigianato della Provincia di Lodi
- Unione degli Artigiani della Provincia di Lodi
- Unione del Commercio della Provincia di Lodi
- Asvicom della Provincia di Lodi

Atteso che alla data odierna non è pervenuto alcun parere in merito a quanto richiesto;

Si ritiene pertanto di procedere all'approvazione del "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista ed affini" secondo il testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante come allegato "n.1";

Vista la Legge n. 174 del 17 agosto 2005;

Vista la Legge n. 40 del 02.04.2007 e sm.i.;

Visto il Decreto n.110 del 12/05/2011 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Salute;

Visto il D.P.R. 160/10 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.73 del 16.12.1989;

Visto il Regolamento Regionale n.6 del 28.11.2011;

Vista la Legge n.241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista ed affini" secondo il testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante come allegato "n.1";
2. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
3. di precisare che il Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente delibera;

Il Responsabile del Procedimento
Binda ing. Michela

Il Dirigente
Ligi ing. Giovanni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;

DELIBERA

Di approvare integralmente la stessa nel testo proposto;
- **Di dichiararla immediatamente esecutiva;**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott. Vittorio Zappalorto

IL SEGRETARIO GENERALE GENERALE
F.to dott.ssa Elisa Bruno

La presente deliberazione è pubblicata in copia in data odierna all'Albo Pretorio del Comune, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

N. _____ Reg. pubbl. pubblicata dal _____ al _____)

Lodi, 08/05/2013

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
GIUSEPPE DEMURO

Atto esecutivo dal
(art. 134 T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000)



COMUNE DI LODI

**Parere di regolarità Tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000,
riferiti alla proposta di deliberazione di Commissario**

Ufficio Lavori Pubblici
Proposta N° 2013/180

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED AFFINI AI SENSI DEL R.R. N.6 DEL
28.11.2011.**

Il sottoscritto **LIGI GIOVANNI** - in qualità di Dirigente del Settore 7 - Urbanistica Edilizia e
Manutenzione del patrimonio - esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopra indicata.

Li, 06/05/2013

Il Dirigente di Settore

LIGI GIOVANNI

Visto ex art. 12 comma 10 del vigente regolamento di contabilità

La sottoscritta **Elisa dott.ssa Bruno**, segretario generale del Comune di Lodi, dichiara

ammissibile e procedibile la proposta di delibera sopra indicata

Lodi,

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE N° DEL



COMUNE DI LODI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E AFFINI

ai sensi dell'art. 12 del R.R. n.6 del 28.11.2011

Il Dirigente:
Giovanni Ligi

Il Responsabile del Procedimento:
Michela Binda

I Collaboratori:
Cristian Garioni
Francesca Tarenzi

Lodi, aprile 2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Requisiti di accesso all'esercizio dell'attività
- Art. 4 - Luogo di svolgimento dell'attività
- Art. 5 - Inizio attività
- Art. 6 – Subingresso per atto tra vivi ed in caso di morte del titolare
- Art. 7 - Divieto di prosecuzione dell'attività e cessazione degli effetti della SCIA
- Art. 8 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 9 - Orari e tariffe
- Art. 10 - Vendita di prodotti
- Art. 11- Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature.
- Art. 12 – Consultazione delle Associazioni di Categoria
- Art. 13 - Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio, di piercing e di dermopigmentazione
- Art. 14 – Vigilanza e controlli
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 – Rinvio ad altre norme
- Art. 17 – Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le seguenti attività esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:

a) acconciatore, ai sensi della L. 17/08/2005 n. 174 e s.m.i. e della L. 14/02/1963 n.161 come modificata dalla L. 23/12/1970 n. 1142, ove compatibile con la L. 174/2005, Regolamento Regionale 28/11/2012, n. 6.

b) estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n.1 e s.m.i. e della legge regionale n. 48 del 15/09/1989, ove compatibile e secondo il Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetiste";

c) tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05/02/1998, la Circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16/07/1998, il Decreto Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004, n. 6932 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing" e relative disposizioni applicative.

d) operatore in DBN (discipline bio-naturali) ai sensi della L.R. 01/02/2005, n. 2 Norme in materia di discipline Bio-Naturali e relativo Regolamento concernente le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico in materia di Discipline Bio-Naturali di cui alla L.R. sopra citata.

2. Il regolamento disciplina inoltre il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 08/08/1985 n. 443, dal Decreto Legge 31/01/2007 n. 7, convertito dalla Legge 02/04/2007 n. 40, dall'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni, dalla Legge Regionale 2 febbraio 2007, n. 1, dalla Legge Regionale 2 aprile 2007, n. 8, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale 2 aprile 2008, n° 8/6919 e 3 dicembre 2008 n° 8/8547 e dal Decreto Direttore Centrale n.10863 del 26 ottobre 2009 e s.m.i..

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) attività di acconciatore, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

b) attività di estetista, quella comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla Legge 11/10/1986 n. 713. Nell'ambito dell'attività di estetista e in attesa di normativa specifica del settore che disponga diversamente, sono ricomprese anche le seguenti attività:

- centro di abbronzatura o “solarium”, inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti U.V.A.;
- grotte di sale;
- dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva, altrimenti detta trucco semipermanente, inerente l’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con effetti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorare o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;
- sauna e bagno turco;
- manicure, pedicure ed attività di onicotecnica (attività consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).

c) attività di tatuaggio e/o piercing:

- tatuaggio: attività di colorazione permanente di parti del corpo mediante l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
- piercing: attività di perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura;

d) discipline Bio-naturali:

- prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le seguenti attività:

a) trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

b) attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

c) attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi;

d) attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

3. L’elencazione delle attività di cui ai commi precedenti ha carattere indicativo e non tassativo.

Art. 3

Requisiti di accesso all’esercizio dell’attività

1. Lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, dovunque le stesse siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso, da parte dell’impresa, dei seguenti requisiti:

A – professionali per attività di acconciatore ed estetista:

a) *in caso di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n. 443*, iscrizione all’albo imprese artigiane; *in caso di imprese non artigiane*, iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio;

b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell’azienda, di cui all’art. 3 della Legge n. 174/2005 e dell’art. 4 della Legge Regionale n. 48/1989 e dell’art. 3 della Legge n. 1/1990 e, più precisamente:

- per le attività svolta dall'impresa individuale in forma artigianale: i requisiti professionali devono essere posseduti direttamente dal titolare dell'impresa stessa;
- per le attività svolte dall'impresa individuale in forma non artigianale: i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa stessa oppure dal Direttore Tecnico dal esso stesso nominato;
- per le attività svolte da impresa societaria artigiana: i requisiti professionali devono essere posseduti dalla maggioranza dei soci oppure da almeno uno in caso di due soci, che devono svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- per le attività svolte dalla impresa societaria non artigiana: i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare oppure dal Direttore Tecnico da esso stesso nominato.

B - requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività:

- chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia dei locali, arredi ed attrezzature;
- dichiarazione che gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e ove previsto sono stati sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità;
- gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo;
- prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della L.713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- il personale deve:
 - a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego dei prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute.
- la biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta;
- per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori,
- presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso;

2. Il responsabile tecnico designato deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale. Se l'attività si svolge in una pluralità di sedi per ognuna di esse deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico di cui all'art.3 della L.174/05.

3. Non possono costituire titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

4. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex. I soggetti che alla data di entrata in vigore della L.174/2005 e s.m.i. erano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo e per donna, assumono la qualificazione di acconciatore ed hanno diritto alla modificazione in tal senso dell'autorizzazione da parte del Comune, a semplice richiesta

5. Requisiti morali: non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 (legge antimafia) e successive modifiche ed integrazioni nei confronti del titolare dell'impresa, del legale rappresentante e dei soci amministratori delle società, nonché nei confronti dei soggetti nominati direttori tecnici.

6. Nel locale ove viene svolta l'attività deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti. In caso in cui l'impresa gestisca più esercizi, deve sempre essere presente in ognuno di essi un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti morali e professionali.

7. L'attività di tatuaggio e piercing è disciplinata secondo quanto disposto dai Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 4259 del 13 marzo 2003 e n. 6932 del 27 aprile 2004, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti sanitari. In particolare, in attesa che la Regione provveda all'istituzione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio della pratica di tatuaggio o del piercing, l'operatore deve presentare all'Asl (per il tramite del SUAP ed avvalendosi della modulistica regionale) un'autocertificazione con la quale dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività in questione comporta e di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto, non appena lo stesso verrà istituito.

8. L'attività inerente le DBN sono subordinate al possesso del requisito così come definito nella L.R. 25/01/2005 n. 2.

Art. 4

Luogo di svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte:

a) in appositi locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso; detti locali debbono essere aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via oppure allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, nelle strutture turistico-ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

b) presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative. In detti locali grava inoltre l'obbligo di consentire nel loro interno i controlli da parte dell'autorità competente.

2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista su area pubblica, in forma itinerante o su posteggio, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate.

3. E' consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito della stessa struttura da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di una società, nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.

4. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente, utilizzando in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento locale dell'ASL di Lodi

5. E' consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore, di estetista ed attività affini al domicilio del cliente, per effettuare prestazioni di natura esclusivamente occasionale, rivolte a persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo oppure ammalate, o con difficoltà di deambulazione o diversamente abili o, infine, in occasione di particolari circostanze (matrimoni od altri analoghi eventi), purché opportunamente documentabili e previa autorizzazione.

6. E' consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore, estetista ed affini in luoghi privati con accesso limitato quali ad esempio palestre, circoli privati, centri assistenziali, case di cura, ospedali etc. previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e purché l'attività sia svolta in locali conformi alle vigenti normative igienico sanitarie, edilizie ed urbanistiche ed abbia carattere occasionale. La SCIA è necessaria anche se le prestazioni vengono fornite gratuitamente per la promozione di qualche prodotto, inglobate nella quota associativa o nei corrispettivi per l'uso dell'immobile o ricomprese comunque nell'attività prevalente.

7. E' ammesso lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento ai soli fini didattici o di dimostrazione effettuate su soggetti diversi dagli allievi o esclusivamente a fini promozionali previa presentazione di SCIA temporanea con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla Legge 174/05 e s.m.i. in possesso della qualifica professionale.

Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione devono essere svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio dell'attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati al di fuori degli orari di esercizio dell'attività ed a porte chiuse, previa comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 5

Inizio attività

1. L'apertura di nuovi esercizi disciplinati dal presente regolamento, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature sono soggette alla presentazione, per via telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come da modulistica pubblicata sul sito del Comune, accompagnata dai seguenti elaborati:

- una planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 architettonico (**non catastale**) con l'indicazione per ogni locale della superficie, altezza ed operazione che si svolgono, a pena l'inaccogliabilità;
- contratto di disponibilità dei locali;
- scheda 3 del Direttore Tecnico corredata dalla copia dei documenti che ne attestano il requisito professionale;
- certificazione emessa da tecnico abilitato relativa alla conformità degli impianti installati rispetto alla normativa vigente in materia;
- autocertificazione riguardante il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività;
- autocertificazione riguardante il rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- autocertificazione riguardante il rispetto delle normative urbanistico-edilizie.

2. Sono altresì soggetti a SCIA, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, il subingresso, la modifica dei locali, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.

3. La SCIA si riferisce all'intestatario (titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società) e ai locali in essa indicati.

4. La SCIA ha efficacia immediata e pertanto la sua presentazione, unitamente alla ricevuta, costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

5. Qualora la SCIA sia incompleta o irregolare, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), nei tempi previsti dalla normativa vigente, comunica la sospensione dei termini per l'inizio dell'attività e l'interessato dovrà provvedere a conformare la SCIA a quanto richiesto dal SUAP entro 30gg dal ricevimento della comunicazione da parte dello Sportello Unico Attività Produttive.

6. Contro il provvedimento di divieto d'inizio attività è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 6

Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare

1. In caso di subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente regolamento, la SCIA, unitamente alla ricevuta, consente l'immediato avvio dell'attività, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

2. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono, sospendere l'attività e riattivarla entro un anno dall'evento, nelle seguenti modalità:

- a) in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività previa presentazione della SCIA per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia e con atto di successione;
- b) in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, previa presentazione della SCIA per subingresso, nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
- c) cedere l'attività: il subentrante potrà continuare l'attività, presentando SCIA per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia.

Art. 7

Divieto di prosecuzione dell'attività e cessazione degli effetti della SCIA

1. L'efficacia della SCIA cessa qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) perdita, da parte del titolare, anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla legge 31/05/1965 n.575 (antimafia) e s.m.i. e professionali richiesti;
- b) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari relativamente ai locali, qualora il titolare non provveda agli adempimenti necessari per il ripristino degli stessi, nei tempi prescritti;
- c) violazione alle norme del Codice Penale, ostative all'esercizio dell'attività.
- d) in tutti i casi di accertata grave violazione delle disposizioni della L.174/2005, del presente regolamento che disciplinano l'esercizio dell'attività

Nei suddetti casi, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 giorni dalla presentazione della SCIA, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dichiara la perdita di efficacia della stessa.

Art. 8

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il soggetto titolare di attività disciplinate dal presente regolamento è tenuto a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune apposita SCIA, esclusivamente mediante l'utilizzo della vigente modulistica regionale unificata e per via telematica, a pena di inaccogliabilità, in caso di:

a) sospensione dell'attività, che si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi; qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, la riattivazione dovrà essere subordinata all'attestazione mediante SCIA inerente il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente;

b) cessazione dell'attività, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per un periodo non superiore ad un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, opportunamente documentati.

3. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività senza che questa non sia stata riattivata. A seguito di quanto sopra l'attività sarà da considerarsi definitivamente cessata.

Art. 9

Orari e tariffe

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento, sono liberamente determinabili da ciascun operatore. Non è obbligatorio il turno di chiusura.

2. Gli orari praticati devono essere resi noti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso. Qualora, inoltre, l'attività sia svolta in strutture ove esercitino anche altre attività oppure all'interno di condomini, è dovuto esporre il cartello degli orari praticati anche all'esterno della struttura stesso o del condominio, in modo che sia ben visibile al pubblico.

3. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

4. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.

5. Le attività di cui al presente Regolamento, esercitate all'interno di Centri Commerciali, osservano l'orario giornaliero ed i giorni di apertura e chiusura della struttura in cui sono inserite.

Art. 10

Vendita di prodotti

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio di cui al D.lgs. 114/1998, così come stabilito dall'art. 4 del Decreto medesimo e precisato dalla Circolare MICA n. 3459/C del 18/01/1999 e come stabilito dall'art. 2 comma 5 della L. n. 174/2005.

2. Qualora all'interno dei locali in cui viene svolta attività di cui al presente Regolamento, si svolga attività di vendita al dettaglio, il titolare munirsi di titolo abilitativo secondo le modalità del D.Lgs. 114/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature.

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti, in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, nonché le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e tutte le condizioni riportate nell'Allegato 1) del Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6

2. Le attività esistenti, che all'entrata in vigore del presente Regolamento non possiedono i requisiti di cui all'Allegato 1) del Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6, possono continuare l'attività a condizione che la gamma e le tipologia delle prestazioni offerte nella struttura siano compatibili con gli spazi e i locali a disposizione.

3. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato in sede di inizio attività deve essere segnalata al SUAP e comporta modifica alla SCIA precedentemente inviata.

Art. 12

Consultazione delle Associazioni di Categoria

Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune acquisirà il parere obbligatorio consultivo, ma non vincolante, delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, con riguardo all'approvazione di nuovi regolamenti o di modifiche al presente regolamento.

Art. 13

Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio, di piercing e di dermopigmentazione

1. Non sono ammessi il tatuaggio, il piercing e la dermopigmentazione su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

2. A chi esercita l'attività di tatuatore, di applicatore di piercing e di dermopigmentazione è fatto obbligo di:

- a) richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai/al genitore/tutore, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività;
- b) fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai/al genitore/tutore, se minorenni, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto;
- c) fornire al cliente o ai/al genitore/ tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali ed ai prodotti che saranno utilizzati;
- d) acquisire, in forma scritta, il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure se minorenni, da colui che esercita la patria potestà parentale, all'esecuzione dello specifico trattamento.

Art. 14

Vigilanza e controlli

1. Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica, nonché l'ASL e gli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza sulle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono tali attività.

2. Il titolare deve tenere presso l'esercizio il titolo abilitativo all'attività, nonché l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali, per l'esibizione immediata in caso di controlli.

3. Qualora venissero riscontrate mancanze, inottemperanze o difformità rispetto ai disposti del presente regolamento, le autorità preposte ai controlli devono darne comunicazione al SUAP per gli adempimenti conseguenti.

4. Qualora venga accertata l'esercizio di un'attività in assenza di SCIA il SUAP ordina la cessazione della medesima e nel caso il provvedimento venga disatteso dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15

Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, comma 2, Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale), nonché

- con le sanzioni pecuniarie previste dall'art.5 della Legge n. 174 del 17.08.2005, in assenza dei requisiti professionali e/o senza idoneo titolo abilitativo o in assenza del responsabile tecnico designato

- con le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n.1 del 04/01/1990 in caso di esercizio dell'attività di estetica ed affini in assenza dei requisiti professionali e/o senza idoneo titolo abilitativo o in assenza del responsabile tecnico designato.

2. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie indicate al comma precedente, sono stabilite le sanzioni accessorie per le violazioni indicate negli schemi allegati A e B del seguente regolamento.

3. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge sopravvenute.

4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

5. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 e s.m.i. n.81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 , n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

6. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla Legge 11 ottobre 1986, n.713 recante "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e vendita dei cosmetici"

Art. 16

Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.

Allegato n.1

2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intenderanno automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Art. 17

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO A)
SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETICA

Violazione	Sanzione accessoria
1. Esercizio dell'attività di estetista senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
2. Esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali o in assenza del responsabile tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
3. Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista con uso di apparecchi elettromeccanici o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
4. Esercizio dell'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
5. Svolgimento di prestazioni di estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
6. Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
7. Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature, sospensione o cessazione dell'attività di estetista, senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
8. Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
9. Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di estetista	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
10. Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA	Sospensione dell'attività per un giorno, anche per una sola violazione accertata, fino ad un massimo di dieci volte
11. Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali per violazione della legge antimafia del titolare o del Direttore tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
12. Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Cessazione dell'attività mediante esecuzione forzata

ALLEGATO B)**SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE**

Violazione	Sanzione accessoria
1. Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
2. Esercizio dell'attività di acconciatore senza i requisiti professionali o in assenza del responsabile tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
3. Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
4. Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
5. Svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
6. Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
7. Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature, sospensione o cessazione dell'attività di estetista, senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
8. Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
9. Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di acconciatore	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
10. Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA	Sospensione dell'attività per un giorno, anche per una sola violazione accertata, fino ad un massimo di dieci volte
11. Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali per violazione della legge antimafia del titolare o del Direttore tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
12. Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata	Cessazione dell'attività mediante esecuzione forzata